



Comune di
Monza

Servizio Politiche fiscali e finanziarie
Ufficio TOSAP, Pubblicità, Affissioni

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE - LEGGE 160/2019**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 18 FEBBRAIO 2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Disposizioni comuni
- Articolo 2 Prescrizioni generali relative alle autorizzazioni ed alle concessioni

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 3 Disposizioni di carattere generale
- Articolo 4 Funzionario Responsabile
- Articolo 5 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 6 Autorizzazioni
- Articolo 7 Anticipata rimozione
- Articolo 8 Divieti e limitazioni
- Articolo 9 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 10 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 11 Presupposto del canone
- Articolo 12 Soggetto obbligato
- Articolo 13 Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Articolo 14 Definizione di insegna di esercizio
- Articolo 15 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone
- Articolo 16 Classificazione delle strade
- Articolo 17 Versamento del canone
- Articolo 18 Rimborsi
- Articolo 19 Sanzioni, Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Articolo 21 Mezzi pubblicitari vari
- Articolo 22 Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali
- Articolo 23 Riduzioni
- Articolo 24 Esenzioni

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 25 Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 26 Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 27 Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 28 Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 29 Canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 30 Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 31 Riduzione del canone
- Articolo 32 Esenzione dal canone
- Articolo 33 Versamento del canone
- Articolo 34 Norme di rinvio

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 35 Disposizioni generali
- Articolo 36 Funzionario Responsabile
- Articolo 37 Tipologie di occupazioni
- Articolo 38 Occupazioni abusive
- Articolo 39 Domanda di occupazione e relativo procedimento
- Articolo 40 Rinnovo
- Articolo 41 Trasferimento dell'occupazione

| | |
|-------------|---|
| Articolo 42 | Decadenza della concessione o autorizzazione |
| Articolo 43 | Revoca della concessione o autorizzazione |
| Articolo 44 | Norme per l'esecuzione dei lavori - divieti - uso di opere esistenti |
| Articolo 45 | Criteri per la determinazione della tariffa del canone |
| Articolo 46 | Classificazione delle strade |
| Articolo 47 | Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni |
| Articolo 48 | Modalità di applicazione del canone |
| Articolo 49 | Passi carrabili |
| Articolo 50 | Soggetto obbligato |
| Articolo 51 | Agevolazioni |
| Articolo 52 | Esenzioni |
| Articolo 53 | Versamento del canone per le occupazioni permanenti |
| Articolo 54 | Versamento del canone per le occupazioni temporanee |
| Articolo 55 | Accertamento e riscossione coattiva |
| Articolo 56 | Rimborsi |
| Articolo 57 | Sanzioni |
| Articolo 58 | Attività di recupero |

CAPO V - CANONE MERCATALE

| | |
|-------------|---|
| Articolo 59 | Disposizioni generali |
| Articolo 60 | Funzionario Responsabile |
| Articolo 61 | Domanda di occupazione |
| Articolo 62 | Criteri per la determinazione della tariffa del canone |
| Articolo 63 | Classificazione delle strade |
| Articolo 64 | Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni |
| Articolo 65 | Occupazioni abusive |
| Articolo 66 | Soggetto obbligato |
| Articolo 67 | Versamento del canone |
| Articolo 68 | Accertamento e riscossione coattiva |
| Articolo 69 | Rimborsi |
| Articolo 70 | Sanzioni |
| Articolo 71 | Attività di recupero |

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1, Legge 160/2019, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Il canone di concessione di cui al comma 837, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della stessa legge.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11.04.2005.
6. Soggetto attivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è il Comune di Monza. Ai fini dell'applicazione del canone e con riferimento alla classificazione prevista dalle tabelle di cui all'art. 1 co. 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019 il Comune di Monza, capoluogo di Provincia, rientra nella classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 avendo alla data del 31 dicembre 2020 una popolazione residente di 123.121 abitanti.
7. La riscossione coattiva è effettuata secondo la Legge 160/2019, le ulteriori norme in materia e secondo le disposizioni del Regolamento per la disciplina delle entrate patrimoniali.
8. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 2 - Prescrizioni generali relative alle autorizzazioni e alle concessioni

1. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
2. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione come indicata nel presente regolamento o come prevista nei regolamenti e provvedimenti normativi dallo stesso richiamati, tra cui la documentazione planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta

- per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 4. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ed i procedimenti per il rilascio delle relative autorizzazioni. Sono disciplinati altresì i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le maggiorazioni, le esenzioni.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le insegne di esercizio, le vetrofanie, le locandine, le preinsegne, gli impianti pubblicitari di servizio.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/04/2005. In ogni caso tutti i mezzi pubblicitari autorizzati, sia ai sensi del Piano generale degli impianti che ai sensi di altri regolamenti comunali o a seguito di specifico procedimento comunque disciplinato, rientrano nella disciplina del presente regolamento.

Articolo 6 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Il rilascio delle autorizzazioni è sempre soggetto alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle leggi e regolamenti, tra cui il Codice della strada e relativo regolamento attuativo nonché del Regolamento Edilizio.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale, escluse le fattispecie soggette ad apposita disciplina regolamentata dal Piano generale degli impianti, il soggetto obbligato di cui al

presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, anche cumulativa, avente efficacia di dichiarazione agli effetti della determinazione del canone dovuto, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, stesso nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve inoltre contenere le generalità del richiedente o del legale rappresentante, il recapito, il codice fiscale e la partita I.V.A. e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il modello di richiesta di autorizzazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere obbligatoriamente, a pena dell'improcedibilità, tutte le documentazioni che nel modello stesso vengono indicate come allegati obbligatori e altresì tutti i dati che vengono richiesti come obbligatori.
4. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente all'ufficio competente nell'acquisizione della stessa, come individuato dall'Amministrazione. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. L'Amministrazione si riserva di individuare e variare le modalità di trasmissione della richiesta in oggetto al fine di adeguarla alle diverse esigenze organizzative nonché in funzione delle opzioni che la tecnologia consente.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova richiesta di autorizzazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. In assenza di variazioni l'autorizzazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non venga presentata dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio.
7. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta, in ogni caso, l'obbligo di dichiarazione ai sensi del presente articolo.
8. Per tutte le forme di pubblicità diverse dalle insegne e dagli impianti pubblicitari (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; pubblicità che abbia durata inferiore a tre mesi;), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà data di volta in volta da parte dell'Ufficio Tributi o Affissioni, previa presentazione della dichiarazione, sentiti, ove necessario, i pareri di altri settori interessati.
9. L'autorizzazione verrà rilasciata dall'ufficio competente, previa acquisizione dei pareri e nulla osta previsti dalle norme e regolamenti o comunque ritenuti necessari.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. Il concessionario dovrà rimuovere gli impianti autorizzati al termine del periodo previsto nel provvedimento, in caso d'inerzia si applica il precedente comma 4.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. La distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Comunali.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.
4. Per quanto non indicato si applicano divieti e limitazioni come previsti dalle vigenti norme.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, al quale si applicherà la maggiorazione del 50 per cento come prevista dal successivo articolo 19, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile o con altre modalità che ne assicurino la stabile esposizione, autorizzate con atti a valenza annuale o pluriennale.

b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Le predette definizioni sono considerate ai fini dell'individuazione della tipologia di tariffa da applicare, come definita ai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 12 - Soggetto obbligato

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o concessione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. I commi precedenti si applicano anche in caso di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone si determina in base alla superficie complessiva espressa in metri quadri quadrati, della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. La tariffa standard annua per la determinazione del canone dovuto, di cui al comma 826 dell'art. 1 della Legge 160/2019, si applica per i mezzi pubblicitari permanenti, di qualsiasi tipologia, come definiti al precedente articolo 11, comma 3, lettera a). Nel caso in cui l'esposizione o la rimozione dei predetti mezzi pubblicitari avvenga in corso d'anno, si applica la tariffa annua di cui al citato comma 826, salvo in cui il periodo di esposizione si protragga per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare, trovando applicazione per tale periodo, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo della corrispondente tariffa annua.
3. La tariffa standard giornaliera per la determinazione del canone dovuto, di cui al comma 827 del sopra citato articolo 1, si applica per i mezzi pubblicitari temporanei e per la diffusione di messaggi pubblicitari, di qualsiasi tipologia, come definiti al precedente articolo 11, comma 3, lettera b).
4. I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, trovano applicazione alle tariffe applicabili alle singole fattispecie, come deliberate dalla Giunta Comunale in base a quanto disciplinato dal successivo articolo 15.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
9. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
10. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

11. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
12. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 - Definizione di insegna di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. A tal fine per superficie si intende la sommatoria delle superfici di ciascuna singola insegna di esercizio, arrotondate ai sensi del presente regolamento.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, esposte presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati, tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi esclusivamente natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero sulla base delle tariffe come determinate con la deliberazione di cui al successivo comma 3.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in due categorie, di cui una denominata normale e l'altra denominata categoria speciale, quest'ultima con tariffa più elevata;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario, suddivisibile in scaglioni con gradualità di applicazione crescente della tariffa;
 - c) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o altra data prevista da provvedimenti normativi, approva le tariffe relative ad ogni singola tipologia e/o fattispecie di diffusione pubblicitaria, determinando a tal fine coefficienti applicabili alla tariffa standard annua e giornaliera, relativi alle singole fattispecie pubblicitarie, che terranno in considerazione quanto indicato al precedente comma 2), alla classificazione delle strade di cui al successivo articolo 16 e, in generale, quanto indicato nel presente Capo II. Per le fattispecie non puntualmente indicate nella deliberazione di determinazione delle tariffe, l'ufficio determinerà il canone dovuto in base alla tariffa base permanente o temporanea stabilite dalla Giunta per le fattispecie simili; trovano altresì applicazione le riduzioni e maggiorazioni di cui al presente regolamento. La Giunta Comunale,

nel rispetto del criterio di gradualità in funzione della durata del messaggio, può determinare la tariffa temporanea delle esposizioni pubblicitarie secondo misure applicabili a intervalli di tempo fissi. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone dovuto è pari alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per ogni singola fattispecie, moltiplicata per la superficie del mezzo pubblicitario determinata secondo quanto indicato nel presente capo, ivi compresa la regola relativa all'arrotondamento e considerato, infine, il numero di giorni in caso di pubblicità temporanea. Il canone dovuto per la pubblicità di cui al successivo articolo 21, commi da 1 a 4, è determinato secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Articolo 16 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo II, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Per l'individuazione delle vie in categoria speciale si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 20 del 23.03.2009, come da allegato al presente regolamento.

Articolo 17 - Versamento del canone

1. Il versamento deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 Bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193.
2. Per il canone temporaneo, ovvero quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone annuale deve essere versato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, lo stesso per le annualità successive alla prima può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno ed il 30 settembre, previa comunicazione all'ufficio preposto da parte del contribuente.
3. Il canone permanente non è versato qualora l'importo dovuto nell'anno solare sia uguale o inferiore a complessivi 12,00 euro.
4. Ai fini della regolarità nell'esecuzione dei pagamenti, il contribuente è tenuto ad assolvere alle scadenze prescritte, indipendentemente dal ricevimento o meno di un avviso di pagamento da parte dell'ufficio.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all'anno, il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 18 - Rimborsi

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari a quella stabilita nel Regolamento comunale di disciplina delle entrate patrimoniali.

Articolo 19 - Sanzioni, Accertamento e riscossione coattiva

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come disciplinati al

tasso legale. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019. Le sanzioni di cui al comma 1) sono irrogate dal Funzionario Responsabile designato ai sensi del precedente articolo 4, le ulteriori sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dagli uffici e/o dai soggetti competenti in materia.
7. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con le procedure di cui alla legge n. 160 del 2019 e sulla base delle ulteriori leggi e Regolamenti comunali in materia, così come richiamati al comma 7 dell'articolo 1 del presente regolamento.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, per la pubblicità permanente, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate patrimoniali. Per la sola pubblicità permanente trova altresì applicazione il procedimento di compensazione tra debiti e crediti di cui al predetto regolamento che disciplina le entrate patrimoniali.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. La tariffa applicata per la fattispecie di cui al presente articolo è quella della categoria di strade definita "categoria normale".

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al

territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità, per ogni ditta reclamizzata e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo. Nel caso di pubblicità di cui al periodo precedente effettuata con mezzi circolanti sul territorio, si applica la tariffa della categoria di strade definita "categoria normale".
5. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero di messaggi, pari alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui ai commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo, a seconda se trattasi di annuale o giornaliera. Per la pubblicità di cui al presente comma, se effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica la tariffa standard annuale o giornaliera di cui al punto precedente come risultante con l'applicazione dei coefficienti, ridotta del 50%.
6. Per la pubblicità effettuata mediante striscioni ed altri mezzi che attraversano strade e piazze, si applica un canone pari alla tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione alla tariffa standard, di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di uno specifico coefficiente di calcolo; la predetta tariffa si applica per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
7. Ai mezzi pubblicitari oggetto di specifica autorizzazione o concessione ai sensi del Piano generale degli impianti o regolate da apposita convenzione, la Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe potrà applicare sia alla tariffa giornaliera che a quella annuale, coefficienti di maggiorazione delle tariffe standard di legge al fine di considerare i criteri di graduazione di cui al precedente articolo 15.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione del canone non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione.
2. È consentita, all'esterno dell'impianto sportivo comunale ma all'interno del perimetro della struttura stessa, la pubblicità effettuata con monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata da "remoto" mediante strumentazioni informatiche. Per ognuna delle strutture sportive può essere autorizzato un solo impianto di cui al presente capoverso.

3. La pubblicità di cui al punto precedente, esercitata su impianti sportivi in esercizio, dovrà essere effettuata con le seguenti modalità e limiti, riferiti alla durata dei messaggi:
 - 30% per la promozione relativa all'attività dell'impianto sportivo;
 - fino al 50% per pubblicità conto terzi limitatamente ai soggetti che hanno in atto contratti di sponsorizzazione con il gestore dell'impianto;
 - 20% per comunicazioni istituzionali dell'Amministrazione comunale

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza stradale nel rispetto dei regolamenti comunali in essere;
 - se posti fuori dal centro abitato, che vengano rispettate le superfici indicate dall'art. 48 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 495/1992;
 - vengano spenti entro le h. 24.00 e riaccesi alle 7.00 del giorno successivo, e comunque previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.
4. È fatto divieto da parte del gestore dell'impianto sportivo di affidare a terzi la gestione degli spazi pubblicitari di cui al presente articolo.
 5. È fatto comunque divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

Articolo 23 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, effettuata per fini non economici, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La tariffa applicata in caso di pubblicità di carattere non commerciale è quella della categoria di strade definita "categoria normale".

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, come definite al precedente articolo 14.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 11/04/2005. La superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 7.472 mq.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo III, le strade del Comune sono classificate in due categorie, con diversa graduazione tariffaria. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 20 del 23.03.2009, come da allegato al presente regolamento.

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Monza costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni a cura del Comune é inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara e nel rispetto delle prescrizioni del Piano generale degli impianti, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui é stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore: In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcuna onere a suo carico e il concessionario é tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui é stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, é dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 38,00 per ciascuna commissione.
9. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9,00.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
11. Con riferimento ai "poster" formato metri 6 x 3 (composti da n. 24 fogli 70 x 100) e alle affissioni in spazi prescelti (*prefissata*) la durata massima dell'affissione é stabilita in ventotto

giorni. In questo caso l'affissione avverrà con cadenza quattordicinale, a date fisse, con inizio affissione nella giornata del lunedì.

12. Ai fini dell'organizzazione delle modalità di gestione degli impianti, la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Affissioni, può approvare un piano di circuiti d'impianti sui quali le affissioni richieste dal singolo soggetto, in modalità prefissata, dovranno avvenire necessariamente su tutti gli spazi previsti nel circuito stesso.

Articolo 29 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della tipologia, della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con il presente regolamento ed i coefficienti stabiliti con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard, unità base, è pari a cm 70X100 e relativi multipli, ai quali si applica la tariffa prevista, differenziabile da parte della Giunta Comunale in due scaglioni, ovvero manifesti formato fino a 70 cm x 100 cm e manifesti di dimensioni superiori. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa da applicare al periodo minimo di esposizione di dieci giorni e, per le successive frazioni computate per cinque giorni ciascuna, si applica la maggiorazione del trenta per cento, il tutto da calcolare per foglio.
4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa è maggiorata maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è maggiorata del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli é maggiorata del 100%.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, é dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Articolo 30 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, per la pubblicità abusiva, applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 31 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano uno o più indicazioni di sponsor la cui superficie complessiva occupi al massimo il cinque per cento della superficie totale del manifesto.
 3. La tariffa applicata in caso di affissioni di carattere non commerciale è quella della categoria di strade definita "categoria normale".

Articolo 32 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Monza e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 Bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
3. Il versamento non è soggetto a provvedimenti di rateizzazione o compensazione come disciplinati dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente regolamento, compreso l'articolo 4 che disciplina la designazione del Funzionario Responsabile, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e con i regolamenti comunali in materia.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono

disciplinati altresì i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le maggiorazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, designato dalla Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento come previsto dal successivo articolo 57, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39 - Domanda di occupazione e relativo procedimento

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Il procedimento che disciplina la concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è regolato dal D.P.R. 160/2010, dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali che disciplinano la materia e dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 40 - Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, con le modalità ed i tempi individuati dall'Amministrazione comunale e dai singoli uffici, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone di cui al presente capo riferito alle occupazioni, per occupazioni già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.
4. In ogni caso il mancato pagamento di occupazioni temporanee è motivo di diniego al rilascio di nuove autorizzazioni aventi lo stesso oggetto.

Articolo 41- Trasferimento dell'occupazione

1. Il beneficiario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere una nuova concessione all'Amministrazione, assoggettandosi al pagamento del nuovo canone.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvederà al conguaglio con il canone già pagato per l'anno in corso.

Articolo 42 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - d) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - e) la mancata stipula dell'atto di concessione o il mancato versamento delle somme richieste per le spese istruttorie o per cauzione entro 60 giorni dall'invito a provvedervi;
 - f) l'esclusione del bene occupato dal demanio o dal patrimonio indisponibile del Comune, talché non sia più consentito un atto di concessione o di autorizzazione alla occupazione da parte del Comune fermo restando che sono soggetti al tributo i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
4. Sono applicabili, per i provvedimenti di decadenza, le disposizioni previste dal successivo art. 43 per la revoca.

Articolo 43 - Revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, allorché si renda necessario ripristinare la primitiva destinazione dell'area o dello spazio occupato o adibire lo stesso ad altra funzione per inderogabili esigenze pubbliche; e fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti degli edifici prospicienti l'area pubblica.
2. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca è disposta dall'organo preposto con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica; il provvedimento è insindacabile da parte del cessato beneficiario.
4. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato all'occupante un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, nonché di riordino e di pulizia, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.
5. Su richiesta dell'interessato la revoca dà diritto alla restituzione del canone versato in anticipo per l'anno in corso in proporzione del periodo non fruito, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

Articolo 44 - Norme per l'esecuzione dei lavori - divieti - uso di opere esistenti

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore e dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
 - d) evitare l'uso di mezzi che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti, la cui responsabilità verrà a ricadere interamente sul concessionario;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati.
2. All'occupante è fatto divieto di eseguire lavori, scavi e demolizioni non previsti dall'atto di concessione; gli è, altresì, proibito di arrecare all'area occupata qualsiasi danno infiggendovi pali, punte e simili o smuovendo il selciato o il pavimento, salvo i casi in cui, per evidente necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo restando l'obbligo di ripristinare il tutto a lavoro ultimato, secondo norme di igiene e di decoro cittadino.
3. Le stesse disposizioni valgono per l'eventuale demolizione di opere murarie o stradali, per le quali potrà essere chiesto, inoltre, dal Comune, un congruo risarcimento.
4. L'uso da parte dell'occupante di opere e beni comunali già esistenti è subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato insindacabilmente dall'Amministrazione, a titolo di fitto, risarcimento di danni e simili; esso comporta, altresì, l'obbligo della loro continua manutenzione e della loro restituzione nel termine fissato, in ottime condizioni o con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade in quattro categorie, definite A-B-C-D;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - durata dell'occupazione;
 - valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o altra data prevista da provvedimenti normativi, approva le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinando a tal fine coefficienti applicabili alle tariffe standard annuale e giornaliera di cui alla Legge 160/2019, con riferimento alle singole fattispecie di occupazione. Nella determinazione dei coefficienti la Giunta dovrà considerare i criteri indicati al precedente comma 2), la classificazione delle strade di cui al successivo articolo 46 e, in generale, quanto indicato nel presente Capo IV. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per le occupazioni permanenti, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa annuale stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni e maggiorazioni di cui al presente Capo IV. Per le occupazioni di cui al comma 831 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, si applica la tariffa determinata secondo i criteri di legge, come descritti al comma 8 dell'articolo 48 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per il periodo per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni e maggiorazioni di cui al presente Capo IV.
6. Alle occupazioni oggetto di specifica autorizzazione o concessione ai sensi del Piano generale degli impianti o regolate da apposita convenzione, la Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe potrà applicare sia alla tariffa giornaliera che a quella annuale, coefficienti di maggiorazione delle tariffe standard di legge al fine di considerare i criteri di graduazione di cui al presente articolo. Alla fattispecie di cui al presente comma, non trova applicazione quanto previsto dal successivo art.48, comma 5.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 588 del 29.10.1999, come da allegato al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o in relazione alle ore di effettiva occupazione, quest'ultime determinate con arrotondamento all'ora superiore in caso di frazioni in minuti, la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni in base a specifica disciplina comunale inerente le manutenzioni e manomissioni del suolo.
3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq.
4. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la tariffa annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
10. Per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa base è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali, tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa base, ridotta all'11 per cento.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 11 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 54 per cento.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. I commi precedenti si applicano anche in caso di diffusione di occupazioni abusive.
4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 51 - Agevolazioni

1. Si applicano le seguenti maggiorazioni e riduzioni alla tariffa base:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti il suolo pubblico, diverse da quelle di cui al comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019, la tariffa è ridotta del 54 per cento;
 - b) per le occupazioni permanenti degli spazi sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle di cui al comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019, la tariffa è ridotta ad un quarto;
 - c) per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle effettuate con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, la tariffa è ridotta del 67 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse,

la tariffa è ridotta del 50%. Le suddette occupazioni, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.;

- e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 10 per cento, escluse le occupazioni effettuate per l'allestimento di attrazioni, giochi, spettacoli, ecc.;
- f) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del 10 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- h) per occupazioni permanente o temporanea con tende fissi o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa base è ridotta del 70%;
- i) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e non rientrano nelle disposizioni di cui al successivo Capo V, la tariffa base è ridotta del 50%;
- j) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%.
- k) per le occupazioni temporanee di superficie superiore a 10 metri quadrati o, comunque di durata superiore a 24 ore, effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, la tariffa base è ridotta dell'80%;
- l) per le occupazioni temporanee di durata di almeno 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- m) per le occupazioni temporanee di durata di almeno 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica, oltre alla riduzione di cui al precedente lettera l), una ulteriore riduzione del 50 per cento alla tariffa di base giornaliera;
- n) le riduzioni di cui alle precedenti lettere l) ed m) si cumulano con tutte le altre eventualmente applicabili.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- i) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperto purché non siano effettuate per conto di terzi ed abbiano una durata non superiore ad 1 ora;

j) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, luminarie o addobbi all'esterno dei negozi o con attraversamento carreggiata effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili. Tale agevolazione è riconosciuta anche per manifestazioni promosse e/o svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio.

k) le altre occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Locale e quella determinata dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

l) ai sensi dell'art. 24 del Decreto-Legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico temporanea e permanente nel caso di progetti realizzati da cittadini singoli o associati, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio comunale nell'interesse pubblico, che riguardano:

- interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati;
- interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
- interventi di decoro urbano;
- interventi di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati o realizzazione di opere di interesse locale.

L'esenzione di cui al presente capoverso è concessa a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute per il periodo di durata dell'intervento.

Condizione affinché sia riconosciuta l'esenzione è lo svolgimento di una attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale nonché la stretta connessione dell'attività posta in essere e il tributo interessato;

- m) ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 460/97 si applica l'esenzione dal pagamento del canone occupazione suolo pubblico temporaneo alle Onlus per le occupazioni temporanee per attività culturali, sociali (*comprese le raccolte fondi*), sportive e ricreative. Tale agevolazione è riconosciuta anche per manifestazioni promosse e/o svolte dalle Onlus in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per le quali è stato concesso il patrocinio da parte del Comune nell'ambito del proprio territorio, limitatamente ad occupazioni non aventi rilevanza o finalità commerciali. La Giunta Comunale può estendere l'esenzione di cui alla presente lettera con riferimento ad occupazioni dello stesso tipo, realizzate da soggetti diversi dalle Onlus, in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di tali occupazioni;
- n) le occupazioni di non più di 10 metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore. Con riferimento agli artisti di strada l'esenzione si applica per una superficie fino a mq. 2.

Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 Bis del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per le annualità successive all'anno di rilascio della concessione o autorizzazione, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Ai fini della regolarità nell'esecuzione dei versamenti, il contribuente è tenuto ad assolvere alle scadenze prescritte, indipendentemente dal ricevimento o meno di un avviso di pagamento da parte dell'ufficio.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Al versamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti si applicano i procedimenti di rateizzazione e di compensazione tra debiti e crediti come regolati dal Regolamento di disciplina delle entrate patrimoniali. Il provvedimento che autorizza il versamento delle somme dovute per occupazione permanente mediante rateizzazione o il provvedimento di autorizzazione alla compensazione per la medesima fattispecie, in qualsiasi fase della riscossione vengano concessi, non incidono sui procedimenti già in corso mediante i quali l'ufficio competente ha avviato le procedure per la revoca, la decadenza o ha rigettato la richiesta di rinnovo della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il Rilascio dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee avverrà previo versamento dell'intero importo del canone dovuto, con arrotondamento come disciplinato al precedente articolo.

Articolo 55 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con le procedure di cui alla legge n. 160 del 2019 e sulla base delle ulteriori leggi e Regolamenti comunali in materia, così come richiamati al comma 7 dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 56 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari a quella stabilita nel Regolamento comunale di disciplina delle entrate patrimoniali.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019. Le sanzioni di cui al comma 1) sono irrogate dal Funzionario Responsabile designato ai sensi del precedente articolo 36, le ulteriori sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dagli uffici e/o dai soggetti competenti in materia.

Articolo 58 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 59 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, designato dalla Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone di cui al presente Capo V.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti comunali in materia.
2. Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti comporterà, previa formale comunicazione da parte dell'ufficio preposto alla riscossione verso l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, l'avvio delle procedure per la decadenza della concessione del posteggio.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade in quattro categorie, definite A-B-C-D;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o altra data prevista da provvedimenti normativi, approva le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, determinando a tal fine coefficienti applicabili alla tariffa base, relativi alle occupazioni di cui al presente capo, che terranno in considerazione quanto indicato al precedente comma 2), alla classificazione delle strade di cui al successivo articolo 63 e, in generale, quanto indicato nel presente Capo V. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Il canone si determina moltiplicando la superficie occupata, arrotondata, per la misura annuale o giornaliera di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione di Commissario Straordinario n. 588 del 29.10.1992, come da allegato al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, ferma restando la definizione di "mercato" ricavabile dalle leggi regionali in materia, si definiscono:
 - mercato annuale l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; a questa fattispecie si applica la tariffa di base annuale come determinata dalla Giunta in base al precedente articolo 62.
 - mercato giornaliero l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile; a questa fattispecie si applica la tariffa di base giornaliera come determinata dalla Giunta in base al precedente articolo 62.
2. Le occupazioni permanenti, da intendersi come tali quelle che si protraggono per l'intero anno solare, sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee, da intendersi come tali quelle che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, ovvero i mercati giornalieri come descritti al precedente comma 1), sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie e/o categorie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. Ai sensi del comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la tariffa di base giornaliera si applica in modo frazionato per ore fino ad un massimo di nove ore, in relazione all'orario effettivo.
4. Ai sensi del comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe ha facoltà di applicare un aumento della tariffa base nella misura massima del 25%, nonché riduzioni fino all'azzeramento del canone. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente, tale riduzione sarà applicata dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
6. Per le occupazioni permanenti, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa annuale stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni di cui al presente Capo V.
7. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto, quale obbligazione autonoma, per il periodo per cui si protrae l'occupazione, è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta Comunale relativamente alla tipologia di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione stessa e tenendo conto delle eventuali agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni di cui al presente Capo V e del frazionamento ad ore, fino ad un massimo di nove ore, come previsto dal comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 65 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo articolo 70, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti e per le occupazioni mercatali a carattere ricorrente, va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per le annualità successive alla prima, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Ai fini della regolarità nell'esecuzione dei versamenti, il contribuente è tenuto ad assolvere alle scadenze prescritte, indipendentemente dal ricevimento o meno di un avviso di pagamento da parte dell'ufficio.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Al versamento del canone dovuto per le occupazioni mercatali si applicano i procedimenti di rateizzazione e di compensazione tra debiti e crediti come regolati dal Regolamento di disciplina delle entrate patrimoniali. Il provvedimento che autorizza il versamento delle somme dovute mediante rateizzazione, o il provvedimento di autorizzazione alla compensazione, in qualsiasi fase della riscossione vengano concessi, non incidono sui procedimenti già in corso mediante i quali l'ufficio competente ha avviato le procedure per la revoca, la decadenza o ha rigettato la richiesta di rinnovo della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni di cui al presente capo.

Articolo 68 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui alla legge n. 160 del 2019 e sulla base delle ulteriori leggi e regolamenti comunali in materia, così come richiamati al comma 7 dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 69 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari a quella stabilita nel Regolamento comunale di disciplina delle entrate patrimoniali.

Articolo 70 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari al tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o

dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui alla legge n. 160 del 2019. Le sanzioni di cui al comma 1) sono irrogate dal Funzionario Responsabile designato ai sensi del precedente articolo 60, le ulteriori sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dagli uffici e/o dai soggetti competenti in materia.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Articolo 71 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Prot. n. 6964/2021
clon 1/6
fere 1/2021

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO - LEGGE 160/2019



Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie
Ufficio TOSAP, Pubblicità ed Affissioni

Classificazione strade - Elenco vie in categoria speciale

Canone patrimoniale Mezzi pubblicitari ed Affissioni - articolo 1, comma 819, lettera B) e comma 836 Legge 160/2019

Via AGNESI Gastana
Via ALIPRANDI
Via AMATI Carlo
Via AMBROGIOLO
Via AMBROSINI Ernesto
Via ANNONI Gaetano
Via APPIANI Andrea
Via AQUILEIA
Via ARDIGO Roberto - da via Merelli a via Torti
Via ARIOSTO Lodovico
Via ARNALDO DA BRESCIA
Via AROSIO Enrico
Via ARTIGIANELLI
Via ASPROMONTE
Via BARACCA Francesco
Via BARAGGIA Mons. g.
Via BATTISTI Cesare
Via BELLANI Angelo
Via BELLANI Angelo
Via BERCHET Giovanni
Via BERGAMO
Via BEZZECA
Via BIANCHI Mose'
Via BIXIO Nino
Via BOCCACCIO Giovanni
Via BOITO ARRIGO
Via BORGAZZI Gerolamo - da Lgo Molinetto all'intersezione con via Bettola / Tolstoj
Via BORGHETTO
Via BRAILLE L.
Via BRIANZA
Via BUCCARI
Via BUONARROTI M. - da via Rota a via Fermi
Via CABOTO Giovanni
Via CADUTI DEL LAVORO
Via CAIROLI Fratelli
Pza CAMBIAGHI Giuseppe
Via CAMPANIA
Via CAMPERIO Manfredino
Via CAMPINI Maurizio
Via CANONICA
Via CANOVA Antonio
Via CANTORE Antonio
Via CANTU Cesare
Pza CARDUCCI Giuseppe
Via CARLO ALBERTO
Via CARONNI
Pza CARROBILO
Via CARROBILO
Via CASTELFIDARDO
Pza CASTELLO
Via CAVALLOTTI Felice
Via CAVOUR Camillo
Via CHIESA Damiano
Via CERNUSCHI Enrico
Pza CITTERIO Giovanni
Via COLOMBO Cristoforo
Pza CORRIDONI Filippo
Via CORTELONGA
Pza CORTICELLA
Via CREMONA Tranquillo
Via CRESCITELLI A.
Via CRISPI Francesco
Via D'ACQUISTO Salvo
Via DANTE ALIGHIERI
Via D'AZEGLIO Massimo
Via DE AMICIS Edmondo
Via DE GRADI
Via DE GRADI
Via DEI MILLE
Via DE LEYVA V.
Pza DIAZ Armando
Via DONIZETTI Gaetano
Via DOTTESIO Luigi
Pza DUOMO
Via DUOMO
Via DURINI
Via DA MONZA Enrico
Lgo ESTERLE
Via FERRARI Giuseppe
Via FILZI Fabio
Via FOGAZZARO Antonio
Via FRISI Francesco
VLO FRISI Paolo
Via PASSERINI G.
Via GARIBALDI Anita
Pza GARIBALDI Giuseppe
Via GIORDANI Pietro
Via GIORDANO Umberto
Pza GIOVANNI XXIII
Via GIULIANI R.
Via GIULINI Giorgio
Via GRAMSCI Antonio
Pza GRANDI Achille
Via GRASSI Giuseppe
Via GROSSI Tommaso
Via GUARENTI Davide
Via della GUERRINA - da via G.B. Stucchi a rotonda Iper
Via HENSEMBERGER G.
Pza INDEPENDENZA
Spto ISOLINO
Via ITALIA
Via LAMBRETTO
Via LAMBRO
Via LAMBRO
Via LARIO - da Pie Virgilio a intersezione con svincolo Velassina
Via LECCO
Via LEONARDO DA VINCI
Via LIBERTA' - da via Lecco a via G. B. Stucchi
Via LISSONI A. - da via Sant'Andrea a via Ramazzotti
Via LOCATELLI Antonio
Via LONGHI Giuseppe
Via LUINI Bernardino
Via MAGENTA
Via MANARA Luciano
Via MANTEGAZZA Paolo
Via MANZONI Alessandro
Via MAPELLI Achille
Via MARSALA
Via MARTIRI D. LIBERTA'
Via MATTEO DA CAMPIONE
Pza MATTEOTTI Giacomo
Via MAURI G. Battista
Lgo MAZZINI Giuseppe
Via MENTANA
Via MERELLI Raffaele
Via MESSA Ernesto
Cso MILANO
Via MINERVA
Via MISSORI Giuseppe
Lgo MOLINETTO
Via dei MOLINI
Via MONTECASSINO
Via MONTE SANTO
Via MONTI E TOGNETTI
Via MORIGGIA
Pza MOTTA Maria
Via NAPOLEONE
Via OSCULATI Emilio
Via OSIO Generale
Via OVIDIO
Via PACINOTTI - Antonio da via Marsala a via Agnesi
Via PAGANINI Nicolò
Via PALESTRO
Via PARINI Giuseppe
Via PARRAVICINI G.F.
PASSERELLA MERCATI
Via PAVONI Lodovico
Via PELLETIER S. Maria
Via PENNATI Alessandro
Via PENNATI Oreste
Via PERGOLES G.B.
Via PESA DEL LINO
Via PETRARCA Francesco
Via PIEMMARINI G.
Spto PODO
Via PORTA LODI
Via PORTA LODI
Via PREMUDA
Via PRETORIO
Via PRINA Carlo
Via QUARNARO
Lgo IV NOVEMBRE
Via RAIBERTI Giovanni
Via RAMAZZOTTI A.
Via RANDACCIO Giovanni
VLE REGINA MARGHERITA
Via REGINA TEODOLINDA
Pza della RESISTENZA
Via RIVOLTA Carlo P.
Pza ROMA
VLO ROMA
Via ROMAGNA
Via ROSSI Mons. Paolo
Via ROTA - Carlo dal sottopasso Grassi/Rota a via Fogazzaro
Via SACCONI Giuseppe
Via S.F. D'ASSISI
Via S. GERARDO
Via S.GERARDO DEI TINTORI
Via S. GIOVANNI BOSCO
Via S. GOTTARDO
Via S. MARTINO
Pza S. MAURIZIO
Via S. PAOLO
Pza S. PIETRO MARTIRE
Via SANTA ANASTASIA
Via SANT'ANDREA
Via SANTA CROCE
Via SANTA MADDALENA
Spto SANTA MADDALENA
Pza SANTA MARGHERITA
Via S. GRAZIE VECCHIE
Via SANZIO Raffaele
Via SAVONAROLA G.
Via SCUOLE
Via SEGANTINI G.
Via SELLA Quintino
Via SEMPIONE
Via SICILIA - da via Gallarana a Via Pompei
Via della SIGNORA
Via della SIGNORA
Via SOLERA Laura
Via SOLFERINO - da Pza Indipendenza a via A. Mauri
Via SPREAFICO Eugenio
Via STOPPANI Antonio
Via TALAMONI Mons. L.
Via TASSO Torquato
Via TORNEAMENTO
Via della TORRE
Via delle TORRI
Via TORTI G.B. - da via Ardigò a via Lecco
Via TOTI Enrico
Pza TRENTO E TRIESTE
Via TURATI Filippo
Via UGOLINI Giuseppe
Via UMBERTO I
Via VARISCO Achille
Via XX SETTEMBRE
Lgo XXV APRILE
Via VERDI Giuseppe
Via VILLA Luigi
Via VILLORESI Eugenio
Ple VIRGILIO
Via VISCONTI Azzone
Via della VITTORIA
Via VITTORIO EMANUELE
Via VITTORIO VENETO
Via VOLTA Alessandro
Via VOLTURNO
Via ZANATA
Via ZANZI Francesco
Via degli ZAVATTARI
Via ZUCCHI

Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie
Ufficio TOSAP, Pubblicità ed Affissioni

Classificazione strade

Occupazione spazi ed aree pubbliche ed occupazioni mercatali - articolo 1, comma 819, lettera A) e comma 837 Legge 160/2019

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0006964/2021 del 14/01/2021 14:54:50, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
PROPOSTA DI GIUNTA Numero 7/2021 Documento firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 14/01/2021.

| | |
|------------------------|---|
| ABBA | B |
| ABRUZZO | B |
| ADAMELLO | B |
| ADDA | A |
| ADIGE | C |
| ADIGRAT | A |
| AFRICA | D |
| AGNESI | A |
| AGUGGIARI | B |
| AGUILHON | B |
| ALBERTI | C |
| ALBERTO DA GIUSSANO | C |
| ALBERTO I RE DEI BELGI | A |
| ALBINONI | A |
| ALDINA | D |
| ALEARDI | B |
| ALFIERI | A |
| ALIPRANDI | A |
| ALSERIO | D |
| AMATI | A |
| AMBROGIOLO | A |
| AMBROSINI | A |
| AMENDOLA | A |
| AMPERE | B |
| AMUNDSSEN | B |
| ANI ENE | C |
| ANNONE | D |
| ANNONI | A |
| ANTONIETTI | A |
| ANZANI | D |
| APPIANI | A |
| AQUILEIA | A |
| ARCHIMEDE | B |
| ARDIGO' | A |
| ARIOSTO | A |
| ARISTOTELE | C |

| | |
|--------------------|---|
| ARNALDO DA BRESCIA | A |
| ARNO | C |
| AROSIO | A |
| ARTIGIANELLI | A |
| ASIAGO | C |
| ASPROMONTE | A |
| BACH | C |
| BAINSIZZA | C |
| BAIONI | C |
| BALBO C. | C |
| BANDE NERE | D |
| BANDIERA | B |
| BARACCA | A |
| BARADELLO | C |
| BARAGGIA | A |
| BARZAGO E BERETTA | B |
| BASSI | B |
| BATTISTI | A |
| BEATO ANGELICO | B |
| BECCARIA | B |
| BEETHOVEN | B |
| BELLANI | A |
| BELLANI | A |
| BELLINI | A |
| BELLINZONA | B |
| BENACO | C |
| BENEDETTO | A |
| BERCHET | A |
| BERGAMO | A |
| BERNINI | C |
| BERTACCHI | D |
| BETTOLA | C |
| BEZZECA | A |
| BIANCAMANO | A |
| BIANCHI | A |
| BIFFI LEVATI | C |

| | |
|--------------------|---|
| BIRONA | A |
| BIXIO | A |
| BLANDORIA | D |
| BOCCACCIO | A |
| BOCCHERINI | D |
| BOCCIONI | D |
| BOEZIO | C |
| BOIARDO | D |
| BOITO | A |
| BORGAZZI | A |
| BORGHETTO | A |
| BORMIDA | D |
| BORSA | A |
| BOSCHERONA | D |
| BOSCO | A |
| BOSISIO | A |
| BOTTICELLI | D |
| BRACCO | C |
| BRAILLE | A |
| BRAMANTE DA URBINO | A |
| BREMO | C |
| BRENNERO | B |
| BRIANZA | A |
| BRUNATE | D |
| BRUNELLESCHI | C |
| BUCCARI | A |
| BUCCI | C |
| BUONARROTI | A |
| CABOTO | A |
| CACCINI | B |
| CADORE | C |
| CADUTI DEL LAVORO | A |
| CAGNI | A |
| CAIROLI | A |
| CALABRIA | D |
| CALATAFIMI | A |

Ufficio tosap pubblicità affissioni
via Arosio 15 | 20052 Monza | Tel. 039.2372119-122 | Fax 039.23725568
email pubblicita@comune.monza.mi.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste, 15 | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

| | |
|------------------|---|
| CALVI | C |
| CAMBIAGO | C |
| CAMPANELLA | B |
| CAMPANIA | A |
| CAMPERIO | A |
| CAMPIDANO | D |
| CAMPINI | A |
| CANESI | B |
| CANONICA | A |
| CANOVA | A |
| CANTALUPO | B |
| CANTORE | A |
| CANTU | A |
| CAPRERA | D |
| CAPROTTI | C |
| CAPUCCINI | B |
| CARAVAGGIO | B |
| CARDUCCI | A |
| CARISSIMI | C |
| CARLO ALBERTO | A |
| CARLO EMANUELE I | A |
| CARNIA | D |
| CARONNI | A |
| CARRA' | D |
| CARROBIOLO | A |
| CASANOVA | C |
| CASATI | B |
| CASENTINO | D |
| CASTELFIDARDO | A |
| CASTELLI | B |
| CASTELLO | A |
| CATALANI | B |
| CATTANEO | A |
| CAVALLERI | A |
| CAVALLOTTI | A |
| CAVOUR | A |
| CEDERNA | A |
| CEFALONIA | C |
| CELLINI | B |
| CERESIO | D |
| CESARE DA SESTO | B |
| CHIENZI | D |
| CHIESA | A |
| CHOPIN | D |
| CILEA | B |
| CIMABUE | A |
| CIMAROSA | A |

| | |
|--------------------|---|
| CITTERIO | A |
| CIVIDALE D. FRIULI | D |
| CLEMENTI | A |
| COL DI LANA | A |
| COLLODI | A |
| COLOMBO | A |
| CONFALONIERI | C |
| COPERNICO | A |
| CORELLI | D |
| CORREGGIO | A |
| CORRIDONI | A |
| CORTELONGA | A |
| CORTICELLA | A |
| COSTA | B |
| CREMONA | A |
| CRESCITELLI | A |
| CRIPPA | C |
| CRISPI | A |
| CURTATONE | B |
| D'ACQUISTO | C |
| D'AGRATE | B |
| D'ANNUNZIO | B |
| DANTE | A |
| D'AOSTA | A |
| D'AZEGLIO | A |
| DE AMICIS | A |
| DE' ANTICHI | A |
| DE GASPERI | B |
| DE GRADI | A |
| DE GRADI | A |
| DE LEYVA | A |
| DE MARCHI | C |
| DEBUSSY | B |
| DIAZ | A |
| DOBERDO' | C |
| DOLOMITI | B |
| DONATELLO | C |
| DONATORI DI SANGUE | C |
| DONIZETTI | A |
| DORABALTEA | C |
| DORIA | A |
| DOTTESIO | C |
| DUCAD. ABRUZZI | A |
| DUOMO | A |
| DURINI | A |
| DUSE | B |
| E. FILIBERTO | A |

| | |
|--------------------|---|
| EDISON | A |
| ELVEZIA | A |
| EMILIA | B |
| EMPEDOCLE | C |
| ENRICO DAMONZA | A |
| ERACLITO | B |
| ERCOLANO | C |
| ESTERLE | A |
| EUCLIDE | C |
| EUROPA | B |
| EUSTACHI | C |
| FANFULLADA LODI | C |
| FATTORI | C |
| FERMI | A |
| FERRARI | A |
| FERRARIS | A |
| FERRUCCI | C |
| FIDIA | C |
| FIERAMOSCA | C |
| FILICAIA | B |
| FILZI | A |
| FIORE MARTELLI | A |
| FIUME | B |
| FIUMELATTE | C |
| FOGAZZARO | A |
| FORTUNA | D |
| FOSCOLO | A |
| FOSSATI | B |
| FRANCHETTI | C |
| FRASSATI | B |
| FRISI FRANCESCO | A |
| FRISI PAOLO | A |
| FRIULI | C |
| FUCINI | B |
| G. DA VERAZZANO | B |
| GALILEI | A |
| GALLARANA | A |
| GALVANI | A |
| GARIBALDI ANITA | A |
| GARIBALDI GIUSEPPE | A |
| GARIGLIANO | C |
| GASLINI | C |
| GAVIRAGHI | B |
| GENTILI | B |
| GERA | D |
| GEROSA | B |
| GHILINI | B |

| | |
|-------------------|---|
| GHIRLANDAIO | C |
| GHISALLO | B |
| GIACOSA | A |
| GIARDINA | C |
| GIOBERTI V. | B |
| GIOIA | D |
| GIORDANI | A |
| GIORDANO | A |
| GIOTTO DABONDONE | B |
| GIOVANNI XXIII | A |
| GIULIANI | A |
| GIULINI | A |
| GIUSTI | A |
| GOLDONI | A |
| GONDAR | B |
| GORIZIA | D |
| GOZZANO | B |
| GRAMSCI | A |
| GRANDI | A |
| GRASSI | A |
| GRI GNA | C |
| GROSSI | A |
| GUANELLA | B |
| GUARDI | C |
| GUARDINI | B |
| GUARENTI | A |
| GUERRAZZI | A |
| GUERRINA | A |
| HENSEMBERGER | C |
| INDIPENDENZA | A |
| INDUSTRIE | A |
| ISEO | A |
| ISONZO | B |
| ITALIA | A |
| IV NOVEMBRE | A |
| LAMARMORA | B |
| LAMBRETTO | A |
| LAMBRO | A |
| LARIO | A |
| LAZIO | B |
| LECCO | A |
| LEGA | D |
| LEONARDO DA VINCI | A |
| LEONCAVALLO | B |
| LEOPARDI | A |
| LIBERTA' | A |
| LIGURIA | B |

| | |
|---------------------|---|
| LIPARI | A |
| LIPPI | C |
| LISSONI | A |
| LISZT | B |
| LOCARNO | D |
| LOCATELLI | A |
| LOMBARDIA | A |
| LONGARONE | D |
| LONGHI | A |
| LORENZETTI | C |
| LOVERA | B |
| LUCA DELLA ROBBIA | A |
| LUCANIA | A |
| LUCCA | C |
| LUI NI | A |
| LULLI | D |
| MACALLE' | C |
| MACHIAVELLI | A |
| MAESTRI DEL LAVORO | D |
| MAGELLANO | A |
| MAGENTA | A |
| MAGGIOLINI | B |
| MAMELI | B |
| MANARA | A |
| MANGIAGALLI | C |
| MANTEGAZZA | A |
| MANTEGNA | D |
| MANZONI | A |
| MAPELLI | A |
| MARCHE | B |
| MARCO DA OGGIONO | C |
| MARCONI | A |
| MARELLI | A |
| MARIANI | B |
| MARIMONTI | C |
| MARMOLADA | A |
| MARONCELLI | B |
| MARSALA | A |
| MARTELLI | A |
| MARTINI | D |
| MARTIRI D. LIBERTA' | A |
| MARTIRI DI BELFIORE | B |
| MASACCIO | C |
| MASANELLO | C |
| MASCAGNI | D |
| MASSAUA | C |
| MATTEO DA CAMPIONE | A |

| | |
|---------------------|---|
| MATTEOTTI | A |
| MAURI ANGELO | A |
| MAURI G. BATTISTA | A |
| MAZZINI | A |
| MAZZUCOTELLI | C |
| MEDA | B |
| MEDICI | B |
| MELETTE DI GALLIO | B |
| MENTANA | A |
| MERA | C |
| MERAVIGLIA | C |
| MERCADANTE | C |
| MERELLI | A |
| MESSA | A |
| METASTASIO | B |
| METAURO | C |
| MICCA | C |
| MICHELINO DABESOZZO | D |
| MILANO | A |
| MILAZZO | B |
| MILLE | A |
| MINCIO | C |
| MINERVA | A |
| MINZONI | B |
| MISSORI | A |
| MODIGLIANI | A |
| MODORATI | C |
| MOGADISCIO | D |
| MOLINETTO | A |
| MOLINI | A |
| MOLINO S. MICHELE | B |
| MOLISE | B |
| MONCENISIO | B |
| MONFALCONE | C |
| MONTANARI | B |
| MONTE ALBENZA | C |
| MONTE AMIATA | A |
| MONTE BARRO | C |
| MONTE BIANCO | A |
| MONTE BISBINO | A |
| MONTE CENERI | C |
| MONTE CENGIO | B |
| MONTE CERVINO | A |
| MONTE CIMONE | C |
| MONTE CRISTALLO | D |
| MONTE GENEROSO | C |
| MONTE GRAPPA | A |

| | |
|-------------------|---|
| MONTE LEGNONE | D |
| MONTE NERO | B |
| MONTE OLIVETO | B |
| MONTE ORTIGARA | C |
| MONTE PALANZONE | C |
| MONTE PASUBIO | C |
| MONTE PRESANELLA | B |
| MONTE ROSA | C |
| MONTE S. GABRIELE | B |
| MONTE SANTO | A |
| MONTECASSINO | A |
| MONTELLO | C |
| MONTELUNGO | A |
| MONTEVECCHIA | C |
| MONTEVERDI | B |
| MONTI | B |
| MONTI E TOGNETTI | A |
| MONTORFANO | D |
| MONVISO | B |
| MORANDI | C |
| MORELLI | B |
| MORIGGIA | A |
| MORNERINA | C |
| MOTTA | A |
| MOZART | A |
| MURATORI | B |
| MURRI | D |
| NAPOLEONE | A |
| NEGRELLI | C |
| NEGRI | C |
| NICCODEMI | B |
| NIEVO | B |
| NOVELLA | C |
| OFFELERA | D |
| OGLIO | C |
| OLIMPIA | C |
| OLONA | C |
| OMERO | B |
| ORAZIO | B |
| ORIANI | B |
| ORSINI | B |
| OSCOLATI | A |
| OSIO | A |
| OSLAVIA | B |
| OVIDIO | A |
| PACINOTTI | A |
| PAGANINI | A |

| | |
|------------------------|---|
| PAISIELLO | B |
| PALAZZETTA | C |
| PALESTRINA | A |
| PALESTRO | A |
| PALLADIO | C |
| PAPINI | D |
| PARINI | A |
| PARMA | C |
| PARMENIDE | B |
| PARRAVICINI | A |
| PASCARELLA | B |
| PASCOLI | B |
| PASSERELLA DEI MERCATI | A |
| PASSERINI | A |
| PAVONI | A |
| PELIZZA DA VOLPEDO | C |
| PELLEGRINI | C |
| PELLETIER | A |
| PELLICO | A |
| PENNATI ALESSANDRO | A |
| PENNATI ORESTE | A |
| PERGOLESI | A |
| PEROSI | B |
| PERTINI | A |
| PERUGINO | D |
| PESA DEL LINO | A |
| PETRARCA | A |
| PETRELLA | C |
| PHILIPS | B |
| PIAVE | B |
| PICASSO | C |
| PIEMONTE | C |
| PIER D. FRANCESCA | C |
| PIERMARINI | A |
| PINDEMONTE | B |
| PIRANDELLO | B |
| PISACANE | B |
| PISANI | A |
| PITAGORA | B |
| PIZZAGALLI | A |
| PIZZO TRE SIGNORI | D |
| PLATONE | D |
| PO | A |
| PODGORA | C |
| POLIZIANO | B |
| POLO | A |
| POMA | B |

| | |
|-----------------|---|
| POMPEI | C |
| PONCHIELLI | A |
| PORTA CARLO | A |
| PORTA LODI | A |
| PRAGA | A |
| PRAGA | A |
| PRAMPOLINI | A |
| PRATI | C |
| PRATI | B |
| PREMUDA | A |
| PRETORIO | A |
| PREVIATI | C |
| PRINA | A |
| PROCACCINI | A |
| PUCCINI | B |
| PUGLIA | B |
| PUSIANO | D |
| QUARNARO | A |
| QUERINI | A |
| RAGAZZI DEL '99 | C |
| RAIBERTI | A |
| RAMAZZOTTI | A |
| RANDACCIO | A |
| RATTI | B |
| RAVEL | D |
| REDI PUGLIA | C |
| REG_MARGHERITA | A |
| REINA | B |
| RESEGONE | C |
| RESISTENZA | A |
| RESPIGHI | B |
| RESPIRO | D |
| RIGAMONTI | C |
| RISORGIMENTO | A |
| RIVA | B |
| RIVOLTA | A |
| ROMA | A |
| ROMA | A |
| ROMAGNA | A |
| ROSMINI | B |
| ROSSA | C |
| ROSSI | D |
| ROSSI PAOLO | A |
| ROSSINI | A |
| ROTA | A |
| ROVANI | A |
| ROVETTA | A |

| | |
|---------------------|---|
| RUBICONE | D |
| S. DAMIANO | D |
| S. DONATO | D |
| S. FRUTTUOSO | A |
| S. GERARDO | A |
| S. GOTTARDO | A |
| S. GRAZIE VECCHIE | A |
| S. LORENZO | C |
| S. MARTINO | A |
| S. MAURIZIO | A |
| S. MICHELE D. CARSO | C |
| S. PAOLO | A |
| S. ROCCO | A |
| S.CATERINA DA SIENA | B |
| S.F. D'ASSISI | A |
| SACCONI | A |
| SALGARI | B |
| SALVADORI | B |
| SAMI OLO | C |
| SAN PIETRO MARTIRE | A |
| SANGALLI | A |
| SANQUIRICO | C |
| SANSOVINO | C |
| SANTA ANASTASIA | A |
| SANTA CROCE | A |
| SANTA LUCIA | A |
| SANTA MADDALENA | A |
| SANTA MARGHERITA | A |
| SANT'ALBINO | B |
| SANT'ALESSANDRO | B |
| SANT'ANDREA | A |
| SANT'ELIA | C |
| SANZIO | A |
| SARCA | C |
| SARDEGNA | D |
| SARTIRANA | D |
| SAURO | B |
| SAVONAROLA | A |
| SCARLATTI | B |
| SCHIAFFINO | C |
| SCHIAPPARELLI | A |
| SCIESA | C |
| SCRIVIA | C |
| SCUOLE | A |
| SEGANTINI | A |
| SEGRE' | B |
| SEGRINO | D |

| | |
|-------------------------|---|
| SELE | D |
| SELLA | A |
| SEMPIONE | A |
| SERIO | D |
| SERTORIO | B |
| SEVESO | C |
| SGAMBATI | A |
| SIBELIUS | D |
| SICILIA | A |
| SIGNORA | A |
| SIGNORA | A |
| SILVA | A |
| SIRTORI | A |
| SMETANA | B |
| SOCRATE | C |
| SOLERA | A |
| SOLFERINO | A |
| SOLONE | C |
| SOMALIA | D |
| SORTENI | A |
| SPALLANZANI | B |
| SPALTO ISOLINO | A |
| SPALTO PIODO | A |
| SPALTO STA MADDALENA | A |
| SPERI | B |
| SPLUGA | B |
| SPREAFICO | A |
| STAURENGHI | B |
| STELVIO | B |
| STOPPANI | A |
| STR. COM PER CINI SELLO | C |
| STRADELLA | C |
| STUCCHI | A |
| STURZO | C |
| TACCONA | A |
| TAGLIAMENTO | C |
| TALAMONI | A |
| TALETE | C |
| TANARO | C |
| TASSO | A |
| TASSONI | C |
| TAZZOLI | A |
| TEANO | C |
| TEODOLINDA | A |
| TEVERE | B |
| TICINO | A |
| TIEPOLO | A |

| | |
|------------------|---|
| TIMAVO | B |
| TINTORETTO | B |
| TIRO A SEGNO | A |
| TIRSO | A |
| TOFANE | B |
| TOGNINI | A |
| TOLOMEO | C |
| TOLSTOJ | C |
| TOMMASEO | C |
| TONALE | B |
| TONIOLO | A |
| TONOLI | C |
| TORNEAMENTO | A |
| TORRE | A |
| TORRI | A |
| TORRI DEL PIANE | D |
| TORTI | A |
| TOSCANA | B |
| TOSI | B |
| TOTI | A |
| TRASIMENO | D |
| TRENTO E TRIESTE | A |
| TRIPOLI | D |
| TRONTO | C |
| TURATI | A |
| UDINE | C |
| UGOLINI | A |
| UMBERTO I | A |
| UMBRIA | B |
| USUELLI | C |
| VAL CAMONICA | C |
| VAL CAVALLINA | C |
| VAL CISMON | B |
| VAL D'OSSOLA | C |
| VAL IMAGNA | C |
| VAL SERIANA | A |
| VAL VENOSTA | C |
| VALCAVA | B |
| VALENTINI | C |
| VALGANNA | D |
| VALOSADI SOPRA | B |
| VALOSADI SOTTO | C |
| VALSASSINA | B |
| VALSUGANA | B |
| VALTELLINA | C |
| VARISCO | A |
| VASARI | C |

| | |
|--------------------|---|
| VECELLIO | A |
| VELLEIA | C |
| VENEZIA GIULIA | B |
| VENEZIA TRIDENTINA | B |
| VERBANO | C |
| VERDI | A |
| VERGA | B |
| VERITA' | C |
| VERONESE | B |
| VESPUCCI | B |
| VETTA D'ITALIA | B |
| VIALUCIANO | B |
| VICO | A |
| VIGNAZZA | D |
| VIGNOLA | D |
| VILLA | A |
| VILLORA | B |
| VILLORESI | A |
| VIOTTI | D |
| VIRGILIO | A |
| VISCONTI | A |
| VITTORIA | A |
| VITTORIO EMANUELE | A |
| VITTORIO VENETO | A |
| VIVALDI | C |
| VOLTA | A |
| VOLTERRA | B |
| VOLTURNO | A |
| WAGNER | D |
| XX SETTEMBRE | A |
| XXV APRILE | A |
| ZANATA | A |
| ZANDONAI | C |
| ZANELLA | B |
| ZANZI | A |
| ZARA | A |
| ZAVATTARI | A |
| ZUCCHETTA | D |
| ZUCCHI | A |